

COMUNE DI GUIDIZZOLO PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^ª convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18.30** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Meneghelli Stefano	Sindaco	X	
2	Azzini Laura	Vice Sindaco	X	
3	Simoncelli Gabriele	Consigliere	X	
4	Beschi Mirko	Consigliere	X	
5	Ettori Stefania	Consigliere	X	
6	Stuani Cesare	Consigliere	X	
7	Giubelli Simone	Consigliere	X	
8	Cobelli Chiara	Consigliere	X	
9	Giubelli Gilberto	Presidente	X	
10	Robba Matteo	Consigliere	X	
11	Bombana Rosalba	Consigliere	X	
12	Garzotti Adelino	Consigliere	X	
13	Pasetti Roberta	Consigliere		Х
			12	1

Partecipa alla seduta il Dott. Vaccaro Giuseppe Segretario del comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giubelli Gilberto, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente passa la parola all'Assessore Cesare Stuani il quale invita il Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune rag. Daniela Gardini ad illustrare l'aggiornamento di alcune aliquote come riportato nel presente testo;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi):

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
 proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
 requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

<u>Comuni</u>: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

d) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento:

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011):

<u>Detrazioni</u>: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria, così come approvate per gli anni 2015, 2016 e 2017, ad eccezione delle fattispecie escluse dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTE
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,58%
Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e fabbricati C/2,C/6,C/7 non pertinenziali	0,96%
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non pertinenziali)	0,94%
Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10)	0,76%
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Aree Edificabili	0,96%
Terreni Agricoli	0,96%
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	ESENTI
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9	€ 200,00

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale: l'imposta municipale propria ed il tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 09.06.2014, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 27.07.2015, esecutive ai sensi di legge, e come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31.05.2016;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 01/03/2019, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015":
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";
- l'art. 1, comma 654 quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018".

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data odierna odierna, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:

FATTISPECIE		
Abitazioni principale ed equiparate		
di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6,	ESENTI	
C/7)		
Abitazioni principali ed equiparate	0,2 per mille	
di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,2 per mille	
Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5))	1,0 per mille	
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)		
cat. D (ad esclusione di D/10)		
Fabbricati rurali strumentali		
Aree Edificabili		
Terreni Agricoli		

e la conferma della maggiorazione dello 0,5 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, sul secondo limite (maggiorazione massima dello 0,8 per mille) e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili: fabbricati di categoria D ad esclusione dei fabbricati di categoria D/10;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, come di seguito:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE	
Abitazioni principale ed equiparate		
di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze	ESENTE	
(solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)		
Abitazioni principali ed equiparate		
di categoria A1-A8-A9 e pertinenze	0,58%	
(solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)		
Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e	0,96%	
fabbricati C/2,C/6,C/7 non pertinenziali		
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non	0,94%	
	0,81% (0,76% Q.S./0,05%	
Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10)	Q.C.)	
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI	
Aree Edificabili	0,96%	
Terreni Agricoli	1,06%	
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli	ESENTI	
professionali iscritti nella previdenza agricola	ESENTI	
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9	€ 200,00	

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 1.359.384,94, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 270.988,94), per un gettito netto di € 1.088.396,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
 stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
 telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
 www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 18.12.2000, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.07.2013:

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Tributi, sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, sulla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bombana, Robba), astenuti n. 1 (Garzotti), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTE
Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un'unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7)	0,58%
Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e fabbricati C/2,C/6,C/7 non pertinenziali	0,96%

Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non	0,94%
Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10)	0,81% (0,76% Q.S./0,05% Q.C.)
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Aree Edificabili	0,96%
Terreni Agricoli	1,06%
Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	ESENTI
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9	€ 200,00

- 2. di stimare in € 1.088.396,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 270.988,94 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bombana, Robba), astenuti n. 1 (Garzotti), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto co	ome segue.	
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE	
Fto Giubelli Gilberto	Fto Dott. Vaccaro Giuseppe	
PARERI (art. 49, c. 1	°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)	
Favorevole di regolarità tecnica IL RESPONSABILE F.to Ing. Giovanna Negri	Favorevole di regolarità contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO F.to Rag. Daniela Gardini	
N°registro atti pubblicati		
REFERTO D	I PUBBLICAZIONE	
	e dichiarazione del messo che copia del presente verbale è one di 15 giorni consecutivi come previsto dall'art 124 del D.Lgs	
Addì03.04.2019		
	IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dott. Vaccaro Giuseppe	
[X] Immediata eseguibilità		
REFERTO	DI ESECUTIVITA'	
	forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei egittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai 37, il03.04.2019	
lì,03.04.2019	IL SEGRETARIO COMUNALE Fto Dott. Vaccaro Giuseppe	
Copia conforme all'originale in carta lib Lì,03.04.2019	era per uso amministrativo.	
	IL RESPONSABILE CONCHIERI MARIANNA	